

COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.108

Del 06/12/2011

OGGETTO: “Approvazione piano della programmazione triennale 2012-2014 del fabbisogno di personale e piano annuale 2012”.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **Sei** del mese di **Dicembre** alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
Corongiu Alessandra - Sindaco	
Manca Giovanni Battista - Vice Sindaco	
Marras Walter - Assessore	

Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa Maria Giovanna

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni

- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001 così come modificati dagli articoli 34 e 35 del D.lgs 150/2009;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- legge 296 del 27.12.2006 la quale recita all'art. 1 comma 562 :“ Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

- legge 244 del 24.12.2007 la quale dispone all'art. 3 comma 79 L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

- la legge 122/2010 di conversione D.L. 78/2010 stabilisce all'art. 14 comma 9: “Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle

spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. e così via"

RILEVATO che il comma 10 dell'art. 14 L.122/2010 abrogando il comma 121 dell'art.3 della L. 244/07 per gli enti non sottoposti al patto elimina la possibilità di derogare agli obblighi previsti dal comma 562, mantiene fermo l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004, e conferma il vincolo di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

RILEVATO che nella dotazione organica non risulta alcun posto vacante:

ACCERTATO che nel vigente piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2012 e 2014 non è previsto di procedere ad assunzioni di nuovo personale non essendoci posti disponibili nella dotazione organica;

VISTO inoltre l'articolo 49, di conversione del Decreto Legge 112/2008, stabilisce che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

RITENUTO pertanto di approvare il piano triennale (2012, 2013, 2014) delle assunzioni sulla base del seguente fabbisogno di personale, verificate le disponibilità finanziarie, la normativa attualmente in vigore e le esigenze di funzionalità dei servizi:

– **ANNO 2012:**

nessuna nuova assunzione precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni, ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo;

– **ANNO 2013**

nessuna nuova assunzione precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni, ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo;

– **ANNO 2014**

nessuna nuova assunzione precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni, ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario ha accertato come la spesa 2011 del personale in servizio comprese le Collaborazioni coordinate e continuate al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, non comporta dal punto di vista economico alcuna variazione e pertanto non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2004 (art. 1 comma 562 L.296/2006) e che l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti ai sensi dell'art. 14 comma 7 della L. 122/2010;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 312005 del 03/11/2005 ad oggetto: 'Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali ,*
- n. 312006 del 02/05/2006 ad oggetto: 'Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale" i
- n. 412008 del 18/04/2008 ad oggetto: 'Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) — Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità":

Ravvisata la necessità di approvare il piano della Programmazione Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 alla luce del sopravvenuto quadro normativo in materia di spese

di personale contenuto nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RILEVATO che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 504/92;

DATO ATTO che sarà data informativa sindacale mediante comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 7 c. 1 del CCNL del 01/4/1999 e successive modificazioni;

VISTO il D. L.gvo 267/2000 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per i motivi sopra indicate che qui si intendono integralmente riportati, la programmazione triennale di fabbisogno di personale nel triennio 2012-2014 e il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2012 non è prevista nessuna assunzione per il periodo 2012-2014;
- **DI DARE ATTO** che i provvedimenti di cui sopra avverranno nel rispetto della normativa vigente;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente programmatico e che con la sua adozione è assicurato il principio dell'invariazione delle spese e delle dotazioni organiche, così come previsto dalla normativa vigente;

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

- Il Sindaco

- F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra

- Il Segretario Comunale

- F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 13/12/2011 al giorno 28/12/2011 (art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

- E' stata comunicata, con lettera n° 3909-in data 13/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

- Il Segretario Comunale

F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'rt. 49 del D.Lg. 18/8/2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa.
N°656/R del 30/11/2011

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
F.to Anna Maria Mascia

Allegato alla delibera G.C. n° 108 del 06/12/2011